

SULLA VIA DEL CATAI

Rivista semestrale sulle relazioni
culturali tra Europa e Cina



Marzo 2015

Anno VIII - Numero 12

Diritto, cittadini e potere in Cina

L'evoluzione del diritto cinese fra tradizione e modelli internazionali

*A cura di
Renzo Cavalieri, Valentina Bellomo e Sara D'Attoma*

衛匡國

CENTRO STUDI MARTINO MARTINI

SULLA VIA DEL CATAI

Rivista semestrale sulle relazioni
culturali tra Europa e Cina



Marzo 2015

Anno VIII - Numero 12

Diritto, cittadini e potere in Cina

L'evoluzione del diritto cinese fra tradizione e modelli internazionali

*A cura di
Renzo Cavalieri, Valentina Bellomo e Sara D'Attoma*



CENTRO STUDI MARTINO MARTINI

CENTRO STUDI MARTINO MARTINI per le relazioni culturali Europa-Cina

Il Centro Studi intitolato a Martino Martini (1614-1661), missionario gesuita trentino che visse e operò in Cina, autore di importanti opere in campo storico, geografico e filologico, ha sede a Trento, dove svolge attività di ricerca, studio e documentazione sulla storia, la cultura e la realtà socio-economica della Cina.

Pubblica in edizione critica l'*Opera Omnia* di Martino Martini, la collana storico-scientifica *Orsa Minore*, la rivista *Sulla via del Catai*, semestrale sulle relazioni culturali tra Europa e Cina, e la collana *Miscellanea* di testi biografici, letterari e teatrali.

Promuove e organizza convegni, workshop, seminari, mostre e attività divulgative su temi di carattere storico, economico, geografico, artistico, filosofico e linguistico.

Opera in stretta connessione con l'Università di Trento e intrattiene relazioni e scambi con istituti culturali e accademici italiani, europei e cinesi.

SULLA VIA DEL CATAI

Rivista semestrale sulle relazioni culturali tra Europa e Cina

契丹之路 欧中文化交流季刊

Direttore responsabile: Riccardo Scartezzini

Capo-redattore: Aldo Caterino

Comitato di redazione: Davor Antonucci, Michele Castelnovi, Piergiorgio Cattani, Laura De Giorgi, Paolo De Troia, Elisa Gagliardi Mangilli, Luisa Maria Patericò, Paolo Rosa, Wang Leilei, Yu Weiwei, Zhang Gangfeng

Comitato scientifico: Federico Masini (Presidente)
Luigi Bressan, Patrizia Carioti, Lucia Caterina, Claudia von Collani, Noel Golvers, Isaia Iannaccone, Alessandra Lavagnino, Tiziana Lippiello, Giuseppe O. Longo, Renato Mazzolini, Francesco Monzessoro, Massimo Quaini, Guido Samarani, Francesco Surdich, Gong Yingyan, Han Qi, Huang Shijian, Zhang Xiping

Autorizzazione del Tribunale di Trento
n. 1321 del 5 aprile 2007

Abbonamento annuale: 30 euro
Un numero: 20 euro

Sulla via del Catai è una rivista referata a livello nazionale e internazionale. Tre membri del Comitato scientifico operano la *peer review*, ricorrendo, ove necessario, anche a esperti esterni.

Amministrazione, Direzione, Redazione, Acquisti e Abbonamenti:

CENTRO STUDI MARTINO MARTINI

Via Tommaso Gar, 14 - 38122 TRENTO

tel. 0039 0461 881343

fax 0039 0461 881348

e-mail: centro.martini@soc.unitn.it

internet: www.centrostudimartini.it

In copertina: George Henry Mason, Un colpevole davanti al magistrato che lo deve giudicare, Londra, 1801, incisione colorata, Los Angeles, John Paul Getty Museum

INDICE

LA VIA DEL DIRITTO E DELLA LEGALITÀ.....	5
Riccardo Scartezzini - <i>Centro Studi Martino Martini</i>	
ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA NATURA DEL PENSIERO GIURIDICO CINESE ANTICO	9
Attilio Andreini - <i>Università Ca' Foscari, Venezia</i>	
IL DIRITTO CINESE: UN'EVOLEZIONE MILLENARIA	29
Renzo Cavalieri - <i>Università Ca' Foscari, Venezia</i>	
IL PERIMETRO DELLE LIBERTÀ E DEI DIRITTI NEL SISTEMA COSTITUZIONALE CINESE	43
Tania Groppi - <i>Università di Siena</i>	
L'IDEA DI <i>RULE OF LAW</i> NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE	59
Ignazio Castellucci - <i>Università di Trento</i>	
LA MEDIAZIONE IN CINA: PASSATO E PRESENTE.....	75
Yu Jin - <i>Università di Trento</i>	
L'ARBITRATO IN CINA	91
Gabriele Crespi Reghizzi - <i>Università di Pavia</i>	
DIRITTO DI FAMIGLIA: CENNI STORICI E RECENTI SVILUPPI.....	103
Sara D'Attoma - <i>Università Ca' Foscari, Venezia</i>	
EVOLEZIONI E INVOLUZIONI DEI DIRITTI DEI LAVORATORI NELLA CINA RIFORMISTA	113
Valentina Bellomo - <i>Università Ca' Foscari, Venezia</i>	
DIRITTI E DIRITTO PENALE.....	129
Elisa Nesossi - <i>Australian National University, Canberra</i>	
CREATIVITÀ E PROPRIETÀ INTELLETTUALE	145
Laura Sempi - <i>Università del Salento, Lecce</i>	
DIRITTO CINESE E TUTELA AMBIENTALE: UN ITINERARIO NELLA GIUSTIZIA CIVILE	163
Marina Timoteo - <i>Università di Bologna</i>	



Ma Lin, Ritratto del re Wu della dinastia Zhou, dinastia Song, XIII secolo, dipinto su seta, Taipei, National Palace Museum

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA NATURA DEL PENSIERO GIURIDICO CINESE ANTICO

Attilio Andreini - Università Ca' Foscari, Venezia

Abstract: *Starting from the Zhou dynasty, this paper will draw a historical and etymological path in order to date the notion of "law" back to the Chinese ancient times. Taking into account the first debates and opposing views about the role and function of the different set of rules, we'll finally get to understand how the concept of law gradually shifted from incorporating a sacral nature of its principles to becoming instead a tool for the government and management of the unified country under the Qin dynasty.*

Dal mito al primo periodo Zhou 周 (V secolo a.C.)

Le origini delle norme giuridiche e delle sanzioni penali sono ricondotte a narrazioni mitiche che, fin dai più antichi resoconti a noi giunti, delineano già la vivace tensione dialettica tra la fermezza di alcuni saggi sovrani che sostenevano ideali di governo ispirati alle più alte virtù cardinali, da una parte, e l'applicazione di rigide misure coercitive, dall'altra, secondo prassi sovente imputate a tradizioni estranee alla cultura "cinese". Si pensi al tanto celebrato Imperatore Shun 舜 che, assieme al fedele Gao Yao 皋陶, Ministro della Giustizia, avrebbe introdotto le cinque punizioni corporali (wu xing 五刑), comminandole con parsimonia ma, al contempo, inflessibilità. Lo Ziyi 紕衣 (La veste nera), testo entrato a far parte di uno dei "classici", il Liji 禮記 (Memorie sui riti), riconduce invece le "cinque brutali pene corporali" (wu nü zhi xing 五虐之刑) alla popolazione degenerare dei Miao 苗, che definiva tali efferate misure fa 法, termine che, come vedremo più avanti, rientra a pieno titolo nel lessico giuridico.

Sono in particolar modo i testi d'ispirazione Ru 儒 ("classicista" o, come si suole dire, "confuciana") a incarnare entrambi gli orientamenti succitati, come ad esempio nel caso del Lü xing 呂刑 (Le leggi penali del Marchese Lü), opera compilata intorno

all'VIII-VII secolo a.C. ed entrata a far parte dello *Shujing* 書經 (Classico dei documenti, 55, noto anche come *Shangshu* 尚書), che contrappone l'empietà dei Miao al saggio governo del sovrano Mu 穆 (circa X secolo a.C.) dei Zhou 周 (1045-256 a.C.), che esercitò il potere col sostegno di misure politiche e militari capaci di assicurare ordine e di respingere, prima, e di reprimere, poi, la minaccia delle popolazioni nomadi dei Quanrong 犬戎 e degli Yi 夷. Il *Lü xing* dà precise indicazioni sul metodo per comminare le giuste pene e fornisce elementi rilevanti circa le procedure investigative e gli accertamenti giudiziari. Requisiti imprescindibili risultavano essere la chiarezza e la comprensibilità delle norme, mentre al sovrano veniva riconosciuta una funzione di garanzia che la loro applicazione fosse ineccepibile.

Disponiamo di una trentina di iscrizioni di natura giuridica incise su recipienti sacrificali in bronzo della dinastia dei Zhou Occidentali (1045-771 a.C.): si tratta di documenti che gettano luce su casi di insubordinazione e spergiuro (cfr. l'iscrizione *Ying yi*, in *Zhongguo shehui kexue yuan kaogu yanjiusuo*, a cura di, *Yin Zhou jinwen jicheng*, 16.10285), oppure di furto (iscrizione *Hu ding*, 3), di mancata riscossione di imposte, di transazioni di proprietà terriere, ma anche di liti a seguito di trattative tra intermediari mal condotte (iscrizione *Hu ding*, 2). Il pregio del supporto su cui queste iscrizioni erano riportate evidenzia come i suddetti documenti debbano essere ricollegati a quell'intricato contesto rituale e religioso che caratterizzava la vita delle *élite* Zhou. Questi recipienti, infatti, prima di essere tumulati assieme ai ricchissimi corredi funerari, trovavano impiego nei templi ancestrali dove celebrazioni sontuose prevedevano banchetti che sancivano ulteriormente la necessità di comunicare con gli spiriti degli avi e le divinità.

Il riconoscimento della natura sacrale della legge pare abbia caratterizzato anche la prima fase della dinastia dei Zhou Orientali (770-256 a.C.), durante il periodo delle

皆謂之曰：「此乃天之所命也。」
 然則此何而為之也？
 而況將相連龍之昭若於太廟其若之
 何？公不聽周內史問之曰：「我孫連其有
 後於魯乎？」君遂不忘諫之以德。
 物諫隱親，與其子長物諫親，物諫
 名之教也。有餘慶，故曰：「有後於魯也。」
 秋七月，杞
 侯來朝，不敬，祀後，歸乃謀伐之。祭侯
 鄭伯會于鄆，始懼楚也。
 九月，入杞討
 不敬也。公及我盟于唐，備意好也。
 冬，公至自唐，告于廟也。凡五行告于宗
 廟，五行飲至，舍爵，菜，醢，為禮也。
 特相會往來，結地，讓



In alto: Du Yu, *Edizione annotata degli Annali delle Primavere e Autunni*, dinastia Tang, VII secolo, inchiostro su carta, Kyoto, Fujii Saiseikai Yurinkan Museum
 In basso: Calderone rituale (*Ding*) munito di coperchio e ornato con draghi intrecciati, dinastia Zhou Orientale, ca. 500-450 a.C., fusione in bronzo, Los Angeles County Museum of Art

Primavere e Autunni (770-453 a.C.). Stando allo *Zuo* *zhu*an 左傳 (Il commentario di Zuo [agli Annali dello Stato di Lu 魯], ca. V-IV secolo a.C.), Zichan 子產 († 522 a.C.), Primo Ministro del principato di Zheng 鄭, nel 536 a.C. decretò quella che, a tutt'oggi, pare essere la più antica codificazione di un codice penale su tripodi di bronzo di cui si abbia contezza. Di lì a poco, nel 513 a.C., anche il principato di Jin 晉 seguì l'esempio di Zheng. La conferma del legame strettissimo tra legge e dimensione sacra proviene, inoltre, dall'esame dei cosiddetti *mengshu* 盟書 "giuramenti di sangue" rinvenuti nell'area riconducibile proprio all'antico regno di Jin. Si tratta di testimonianze databili tra il VI e il V secolo a.C. vergate su tavolette sottili, allungate, talora appuntite, estratte in due separati siti e in momenti diversi: a Houma 侯馬 (Shanxi 山西) tra il 1965 e il 1966 e poi a Wenxian 溫縣 (Henan 河南) tra il 1980 e il 1982 (Williams 2005, 2009, 2011). I primi reperti di questo tipo furono ritrovati intorno al 1930, ma di essi si è persa ogni traccia; ancora, nel 1942, furono acquisite altre tavolette, simili a quelle di Houma e di Wenxian. I documenti di Houma ammontano a circa 5.000 frammenti e ogni tavoletta recava un'iscrizione in cui veniva registrato il patto di fedeltà che i contraenti avevano stretto con un imprecisato "Signore" (*zhu* 主), impegnandosi a respingere i comuni nemici. Presumiamo che i partecipanti a queste cerimonie fossero i capi clan, uniti con un patto di fedeltà politica e militare al leader più potente.

I giuramenti sancivano formalmente accordi e alleanze tra lignaggi o tra principati e venivano siglati con il sangue dinanzi ai potenti spiriti dei sovrani defunti, evocati all'uopo con cerimonie sacrificali, al culmine delle quali i convenuti dichiaravano fedeltà al loro capo bagnandosi le labbra con il sangue versato durante il rito, impegnandosi a difendere con le armi il suo tempio ancestrale e accettando precise regole di comportamento. Talvolta i *mengshu* elencano anche le

punizioni previste in caso di violazione degli impegni assunti: quanti avessero infranto il sacro vincolo venivano apertamente denunciati durante le cerimonie e puniti fino a decretarne l'espulsione dalla coalizione e l'esilio, misure che, immaginiamo, fossero temute al pari di una sentenza di morte. Buona parte dei testi, scritti a pennello con inchiostro nero o rosso, si articolano in invocazioni o suppliche ai potenti spiriti degli antichi duchi di Jin affinché favorissero l'adempimento del voto. Le iscrizioni sono solite chiudersi con una maledizione attraverso la quale il contraente stesso invoca su di sé e sul proprio clan (*shi* 氏) le ire degli spiriti affinché lo annientino in caso d'inadempienza. A Wenxian, 16 delle 124 fosse rinvenute custodivano circa 10.000 tavolette, il doppio rispetto a quelle di Houma. Le iscrizioni di Wenxian non nominano i nemici contro cui schierarsi, bensì invocano maledizioni su di loro e sui loro clan. Quelle comprese nei reperti nella fossa n. 1 si contraddistinguono perché contengono tutte la stessa data: probabilmente essa indicava il giorno in cui era avvenuta l'inumazione dei *mengshu*, a conferma, ancora una volta, della dimensione rituale che caratterizzava la produzione e la funzione di questi testi, volutamente seppelliti in appositi archivi posti in fosse sacrificali, così da rendersi disponibili agli spiriti preposti a verificare il rispetto degli obblighi sottoscritti.

Quanto appena rilevato conferma come le norme prescrittive, al di là della loro funzione politica, fossero portatrici di una pregnanza rituale e religiosa ben pronunciata. La tendenza a rendere sempre più palese il contenuto delle leggi portò, presumiamo, alla compilazione di codici giuridici e, in particolare, penali che anticipavano alcuni provvedimenti repressivi così caratteristici della formulazione legislativa tipica del periodo degli Stati Combattenti (453-221 a.C.).

秦始皇

秦始皇

姓嬴名政始皇乙卯即王位庚辰并天下稱皇帝
在位三十七年居王位二十五年即帝位十二年奇平一

廿

Artista cinese, Ritratto del primo imperatore Qin Shi Huangdi, dinastia Qing,
ca. 1760, disegno acquerellato, Londra, British Library

Da Confucio (551-479 a.C.) alla fine della dinastia Zhou (256 a.C.)

Il passaggio dalla prima alla seconda fase della dinastia Zhou (770-256 a.C., Zhou Orientali) vide gradualmente emergere un dibattito ampio che vide contrapporsi posizioni spesso inconciliabili tra quanti ritenevano che un solido e inflessibile sistema giuridico basato su leggi positive bastasse a garantire l'ordine (*zhi* 治) e quanti rivendicavano, invece, che l'armonia (*he* 和) e la stabilità discendessero da un governo promosso da sovrani virtuosi, pronti a ispirarsi ai modelli di esemplarità del lontano passato. Altri pensatori, poi, inclini a rivendicare il primato assoluto della legge di natura, coltivavano ideali politici anarcoidi e primitivisti, convinti assertori che l'avanzamento tecnologico, culturale e istituzionale non facesse che distogliere l'uomo dal principale obiettivo che avrebbe dovuto porsi, ovvero vivere in consonanza con il *dao* 道, l'Assoluto.

Secondo la linea critico-interpretativa più tradizionale, il primo orientamento era incarnato da pensatori sia d'estrazione cosiddetta "legista" (*fajia* 法家) sia moista (*mozhe* 墨者, discepoli di Mo Di 墨翟, che visse tra il 480 e il 390 a.C.), il secondo dai Ru e il terzo dai cosiddetti "esperti del *dao*" (*daojia* 道家). In realtà, abbiamo ampi riscontri testuali che ci portano a rivedere drasticamente la configurazione filosofico-dottrinale della seconda parte del periodo Zhou, in *primis* quella della fase degli Stati Combattenti, quando, più che vere e proprie scuole di pensiero, ad eccezione dei Ru e dei Moisti operavano, in realtà, intellettuali spesso affiliati solo marginalmente a lignaggi di pensiero ben consolidati. Venendo meno una rigida configurazione secondo "scuole di pensiero", anche il tanto dibattuto contrasto che è stato spesso enfatizzato tra classicisti e confuciani (ovvero i Ru) e i cosiddetti "legisti" merita ulteriori indagini, in particolare in relazione alla contrapposizione tra *li* "norme tradizionali di comportamento" e *fa* 法 (Cavalieri

1999). Contrariamente a quanto potremmo attenderci, nell'antichità *fa* non coincideva con la "legge positiva": il termine rientra nel lessico giuridico Zhou e d'inizio impero in quanto *fa* denota, più genericamente, il "modello", lo *standard*. Al pari del compasso (*gui* 規), della squadra (*ju* 矩), della stadera (*quan* 權) e di altri rilevatori e misuratori di dati "oggettivi", *fa* definisce un qualunque modello di riferimento che preclude ogni valutazione interpretativa di parte. Se è vero che le "leggi" fungono da *fa*, ovvero da modelli regolativi, ebbene, non è detto che tutti i modelli siano "norme giuridiche"... da questi presupposti deriva la tanto dibattuta - e forse fin troppo enfatizzata - contrapposizione tra "rito" e "legge" (Hansen 1994) come chiave di lettura per interpretare la dialettica confuciano-legista.

Ricordiamo, poi, che la contaminazione tra idee solo in apparenza inconciliabili ha portato il pensiero cinese antico all'elaborazione di soluzioni ricchissime di spunti teoretici e di applicazioni pratiche. Si pensi, ad esempio, al fatto che un insigne intellettuale Ru, marcatamente autoritario nella propria visione politico-giuridica, Xunzi 荀子 (298-238 a.C.), ebbe quali discepoli diretti i due più rappresentativi esponenti del cosiddetto "legismo", ovvero Han Feizi 韓非子 (280-233 a.C.) e Li Si 李斯 (ca. 280-208 a.C.), quest'ultimo Primo Ministro del Primo Augusto Imperatore dei Qin (Qinshi Huangdi 秦始皇帝, il sovrano Ying Zheng 嬴政, 259-210 a.C.). L'auto-coltivazione attraverso l'educazione secondo i valori ritualistici Ru era volta, per Xunzi, ad alimentare l'autorevolezza interpretativa soggettiva di norme cerimoniali codificate nei secoli (*li*) ma, in quanto portatrice di un forte residuo soggettivo-culturale, tale criterio non poggiava, nell'interpretazione di Han Feizi, su solidi riscontri oggettivi (*fa*). Per essere *fa*, dunque, l'ordinamento giuridico andava scisso da implicazioni etiche, poiché avrebbe dovuto mirare solo a una chiara evidenza delle misure sanzionatorie e retri-

至聖孔子

名丘字仲尼山東
兗州府曲阜縣人



Artista cinese, Ritratto di Confucio, dinastia Qing,
ca. 1770, disegno acquerellato, New York, Granger Collection

butive. *Fa*, in conclusione, non identificava tanto l'insieme dei *corpora* giuridici, bensì quello specifico tratto obiettivo richiesto alla norma perché si sottraesse al rischio di un'interpretazione parziale. Secondo i Ru, le norme prescrittive comunemente ritenute imprescindibili per garantire l'equilibrio della comunità sociale erano *dao* 道 (principio di ordine cosmico da cui discendevano i criteri etici), *de* 德 (il carisma morale), *li* (le norme rituali e cerimoniali), *xisu* 習俗 (le prassi consuetudinarie e i costumi locali) e *fa* (i modelli prescrittivi codificati e resi pubblici). Ciò che presumiamo conferisse a *fa* un grado inferiore di efficacia e di legittimazione era dovuto proprio alla natura della misura stessa, contingente e transitoria, che si opponeva all'autorevolezza ben più marcata riconosciuta alle altre prescrizioni, che non discendevano dall'elaborazione puntigliosa e implacabile di funzionari di governo, ma dall'esperienza sedimentata nei secoli e nel saldo vincolo sacro e insieme secolare esaltato attraverso l'esemplarità del rito.

A partire dal V-IV secolo a.C., l'urgenza maggiore per i detentori del potere nelle sempre più indipendenti città-stato che costellavano il frastagliato scenario politico tardo-Zhou consisteva nel consolidare un sistema giuridico funzionale alle mire espansionistiche che i diversi soggetti politici chiamati in causa nutrivano. Con ogni probabilità, pochi furono gli statisti pronti a raccogliere l'appello di Confucio (Kongzi 孔子, 551-479 a.C.) a non confidare esclusivamente nel ricorso a sanzioni penali e a criteri giuridici obiettivi per guidare e governare il popolo, perché ciò avrebbe indotto i sudditi a evitare le sanzioni penali e a non alimentare il senso di vergogna (*chi* 恥) per le proprie inadempienze (*Lunyu* 論語 2.3). L'obbedienza e la dedizione per la causa sociale doveva prescindere da valutazioni di carattere utilitaristico, poiché, a detta di Confucio, il gentiluomo (*junzi* 君子) persegue l'appropriatezza morale con tenacia e non cede di fronte al ricatto di subire sanzioni, né

è allettato all'idea di conseguire premi per aver obbedito a un sovrano che ha smarrito il *dao*. Nonostante sia stata spesso evidenziata l'avversione da parte di Confucio e dei suoi discepoli verso l'applicazione meccanica della legge, mi preme però rilevare come, strutturalmente, il criterio di appartenenza a una determinata corrente di pensiero sia in molti casi determinata solo dal grado di adesione a determinati principi dottrinali, non certo dalla nettezza manichea con cui si ripudiavano aprioristicamente certe idee e se ne sposavano incondizionatamente altre. Uno dei passi più celebri del *Lunyu* 論語 (Dialoghi di [Confucio]) testimonia proprio questa tendenza non pregiudiziale nei confronti delle sanzioni penali negli ambienti Ru e mette in crisi il paradigma "ritualità Ru *versus* inflessibilità della legge promossa dai legisti":

Zilu 子路 chiese: "Poniamo il caso che il Sovrano di Wei 衛 vi attenda per affidarvi un incarico di governo: che cosa fareste dapprima?". Il Maestro rispose: "Indubbiamente restituirei ai nomi il loro significato (*zheng ming* 正名)". "Come siete astratto!", osservò Zilu. "Cosa vuol dire restituire ai nomi il loro significato?". Il Maestro disse: "Quanto sei incolto, Zilu! Un gentiluomo preferisce tacere sulle questioni che ignora! Quando ai nomi non è conferito il giusto significato, il discorso si fa incoerente e, se il discorso è incoerente, non si perviene a nulla; se non si perviene a nulla, antiche norme rituali e musica (*liyue* 禮樂) non possono fiorire; se le antiche norme rituali non fioriscono, leggi e punizioni (*xingfa* 刑罰) non saranno applicate correttamente; se leggi e punizioni non si applicano correttamente, ecco che il popolo non sa dove poggiare mani e piedi. Perciò, solo quando un gentiluomo stabilisce per una cosa un preciso nome, tale nome potrà essere pronunciato e, una volta pronunciato, tradursi in azione. Ecco perché egli, nell'esprimersi, è prudente". (*Lunyu* 13/3)



Esercito di Terracotta. Ufficiale di alto rango senza armatura scavato nel 1980, dinastia Qin, 221-206 a.C., terracotta, Lintong, Provincia dello Shaanxi

Tra gli stati che si contendevano la supremazia, quello di Qin 秦 gettò in anticipo le basi per giungere, nel 221 a.C., a fondare proprio su presupposti giuridici una forma di governo sicuramente autoritaria e centralizzatrice, efficace e pronta a cogliere l'obiettivo di restaurazione dell'unità politica e territoriale.

L'origine dell'ascesa di Qin è stata giustificata da numerosi critici a partire dalle riforme promosse ben 150 anni prima della fondazione dell'impero dal lungimirante Duca Xiao 秦孝公 (Qin Xiao gong, 381-338 a.C.), che, intorno alla metà del IV secolo a.C., si avvale dello statista Shang Yang 商鞅 (ca. 390-338 a.C.) per mettere a punto un impianto giuridico capace di sottrarre il potere degli aristocratici e consegnarlo direttamente nelle mani del sovrano. Il potenziamento dell'agricoltura e dell'esercito divennero i punti di partenza dell'azione giuridico-amministrativa: la coscrizione era obbligatoria per i maschi adulti fino all'età, definita dal rango di appartenenza, che avrebbe segnato il ritiro dalle mansioni pubbliche; la tassazione si fece sistematica e toccò uomini, donne e perfino i bambini. Lo *status* sociale rispondeva prevalentemente al merito dimostrato in battaglia e i funzionari chiamati a sovrintendere i nuclei di base secondo cui la popolazione era divisa godevano di privilegi destinati a crescere (o a declinare) in base al valore dimostrato dai propri sottoposti. Tra l'altro, i benefici derivanti dal rango potevano essere utili ad alleviare la severità di pene corporali e ammende richieste dall'autorità giudiziaria per sanare le infrazioni. Lo *Shang jun shu* 商君書 (Scritti di Messer Shang), opera associata alla figura di Shang Yang, pur restando un punto di riferimento imprescindibile per comprendere lo sviluppo del pensiero giuridico cinese pre-imperiale, va tuttavia analizzato al di là della severità che traspare dall'intendimento "letterale" delle norme ivi esposte. In altri termini, un esame attento delle ritrovamenti archeologici dei codici manoscritti custoditi

sia nella tomba n. 11 di Shuihudi 睡虎地 (ca. 235 a.C.) che nel pozzo n. 1 di Liye 里耶 conferma come, in realtà, la natura della giurisdizione effettivamente in vigore a Qin fosse il frutto di un compromesso tra le innovazioni introdotte da Shang Yang e quelle norme a tutela degli interessi degli aristocratici che lo stesso statista intendeva, in realtà, abrogare. A ben vedere, tra l'altro, le disposizioni giuridiche nello *Shang jun shu* erano, in molti casi, perfino debitorie di antiche prassi rituali Zhou (Lewis 1997).

Negli ultimi decenni siamo stati finalmente in grado di analizzare con maggiore obiettività il quadro sociale, politico-giuridico e filosofico-religioso cinese del IV-II secolo a.C. grazie al ritrovamento di numerosi manoscritti che raccolgono leggi, elencano casi giudiziari e forniscono indicazioni sulla conduzione di indagini, interrogatori e processi. Nel 1975 a Shuihudi, nei pressi di Yunmeng 雲夢, nella provincia dello Hubei 湖北, in una tomba del 217 a.C. oltre 600 delle 1.125 listarelle di bambù rinvenute riproducono testi di natura prettamente giuridica, come ad esempio un'ingente porzione del codice in vigore a Qin alla vigilia dell'unificazione imperiale che si articola in un *corpus* di circa una trentina di statuti (*lii* 律), suddivisi in circa 200 articoli, e in numerosi altri manuali di giurisprudenza, simili a guide procedurali per lo svolgimento delle indagini e per la corretta compilazione dei rapporti scritti (*Fengzhen shi* 封診式). Altrettanto rilevanti sono testi che forniscono puntuali ragguagli circa la struttura dell'apparato burocratico, come il *Wei li zhi dao* 為吏之道 (I principi da seguire per il funzionario modello), oppure un resoconto che evidenzia gli avvenimenti principali verificatisi nel principato di Qin tra il 306 e il 217 a.C. (*Biannian ji* 編年記).

Il codice Qin, stando ai documenti manoscritti di cui siamo entrati in possesso, era prevalentemente orientato sul diritto amministrativo e penale. Le punizioni di cui si fa menzione coincidevano grossomodo con



Esercito di Terracotta. Arciere inginocchiato con armatura scavato nel 1986, dinastia Qin, 221-206 a.C., terracotta, Lintong, Provincia dello Shaanxi

quelle prescritte sotto gli Han e prevedevano la pena di morte, i lavori forzati, l'esilio, la mutilazione e il pagamento di ammende. Nel caso di pene pecuniarie, la cifra esatta era espressa in armi, armature, oppure scudi e lacci per legare tra loro le tessere che formavano le corazze dei soldati. Le restanti pene, anche quella capitale, potevano essere tutte commutate. La pena di morte era più comunemente inflitta per decapitazione e, di fronte a crimini particolarmente efferati, prevedeva l'onta massima, cioè l'esposizione sulla pubblica piazza del cadavere del giustiziato. Affogamento, squartamento e smembramento erano, pure, contemplati. La mutilazione comprendeva il taglio di uno o di entrambi i piedi, l'evirazione, il taglio del naso e la marchiatura. Assai infamante pare fosse considerata anche la tonsura dei capelli e della barba. La fustigazione spettava a quei detenuti che avessero voluto sottrarsi ai lavori forzati o che avessero tentato la fuga, ma era ammessa anche per chi si macchiava del reato di falsa testimonianza o dava prova di reticenza durante gli interrogatori.

I più comuni reati prevedevano senza alcun dubbio i lavori forzati, sotto forma di lavori agricoli e partecipazione alle fasi di edificazione delle mura di fortificazione in terra battuta. L'aggressione con oggetti contundenti o armi dava luogo a sanzioni più severe rispetto a quella condotta a mani nude, così come erano nettamente separati ferimenti e omicidi tanto involontari che preterintenzionali dagli stessi crimini commessi con premeditazione. Stupisce, quantomeno fino a un certo punto, la presenza di elementi che paiono rivelare un maturo consolidamento del processo di "confucianizzazione della legge", solitamente ritenuto espressione di sviluppi giuridici posteriori alla caduta della dinastia Qin. Ebbene, già nel IV-III secolo a.C., nella patria del tanto temuto "legismo" la mancata osservanza di *xiao* 孝 "devozione filiale (e rispetto per gli anziani della propria famiglia)" era annoverata tra i più gravi reati, al punto tale che un

figlio poteva anche essere mutilato, costretto all'esilio e persino ucciso se la richiesta del padre maltrattato fosse stata accolta dalle autorità. Le sfumature dottrinali si mischiavano in modo ancora più vigoroso una volta preso atto della seguente norma, le cui tinte confuciano-daoisteggianti sono nettissime:

"Nel secondo mese di primavera non si osino tagliare gli alberi nelle foreste o bloccare i corsi d'acqua. Con la sola eccezione dei mesi estivi, non si osino bruciare le erbacce nei campi, raccogliere l'indigofera, uova, uccellini implumi o i cuccioli di animali selvatici. Non si [... mancano sei caratteri] avvelenino pesci o tartarughe o si allestiscano trappole e reti per la pesca. Dal settimo mese in poi queste proibizioni sono sospese. Solo nel malaugurato caso di un decesso improvviso è possibile procurarsi il legname necessario per costruire la bara e il sarcofago senza tener conto del periodo previsto per il taglio della legna. Negli insediamenti situati nei pressi di aree recintate e di parchi il cui accesso è proibito, non si osi entrare con i cani da caccia nel periodo dello svezzamento dei cuccioli di animali selvatici. Qualora i cani di proprietà della gente comune dovessero entrare nei parchi proibiti al pubblico senza l'intenzione di procurarsi della selvaggina, non si osi ucciderli; mentre invece quelli che sono entrati per cacciare devono essere ammazzati. I cani uccisi nelle aree controllate dai guardiacaccia devono essere consegnati alle autorità integri; quelli che sono stati ammazzati in altri parchi proibiti possono essere mangiati, ma la loro pelliccia deve comunque essere consegnata." (tr. Scarpari 2005)

Non meno rilevante è la porzione dei documenti di Shuihudi che preserva norme di carattere amministrativo. Precise indicazioni definivano ogni aspetto della vita dei detenuti - soprattutto quelli destinati ai



Zhang Lu, Laozi a cavallo di un bue con in mano una copia del *Dao De Jing*,
dinastia Ming, ca. 1550, disegno acquerellato, Taipei, National Palace Museum

lavori forzati - ma anche di allevatori, contadini, artigiani. Altrettanto puntigliosi e scrupolosi sono i *corpora* che c'istruiscono sul comportamento dei funzionari dell'amministrazione, sia centrale che periferica. Ogni fase dell'azione giuridico-penale era illustrata con dovizia di particolari perché la conduzione delle indagini che precedevano il verdetto e la stesura delle sentenze fossero ineccepibili. Ricche note esplicative, nonché una casistica adeguata cui fare costante riferimento, erano a corredo delle norme di maggior rilievo. Traspare, tra l'altro, nei testi di Shuihudi l'insistenza con cui veniva raccomandato ai funzionari di eccellere in competenza, onestà, efficienza, obbedienza, deferenza, disciplina e, pertanto, autocontrollo, così come nel dar prova di lealtà verso i superiori e di sobrietà, rifiutando di perseguire iniziative autonome. Tali erano le doti che il funzionario modello aveva l'obbligo di coltivare secondo quei parametri così degnamente illustrati nel *Wèi lì zhī dào* (Hulsewé 1985).

Altrettanto rilevanti per la nostra disquisizione sono i manoscritti scoperti nel 1986 a Baoshan 包山, sempre nello Hubei, in una tomba databile tra il IV e il III secolo a.C., e una listarella di bambù ritrovata nel 1979 a Qingchuan 青川, nella provincia del Sichuan 四川, che custodisce il testo di una norma sulle politiche agricole promulgata nel 309 a.C. a Qin. Come non menzionare, poi, la tomba n. 3 di Mawangdui 馬王堆 del 168 a.C., riportata alla luce nel 1973 presso Changsha 長沙, capitale provinciale dello Hunan 湖南, che ha custodito per oltre due millenni alcuni manoscritti in seta che contribuiscono a fornire indicazioni più precise su quella che, già dall'inizio del periodo Han 漢 (206 a.C.-220 d.C.), le fonti identificano come "corrente Huang Lao 黃老". Al di là dei dubbi che ancora permangono, Huang Lao pare esprimesse il punto di convergenza di una teorizzazione altamente sincretica nella quale le figure del mitico Imperatore Giallo (Huangdi 黃帝, patrono

delle arti, delle principali invenzioni tecnologiche e fautore di un governo fondato su uno stato burocratico avanzato) e di Laozi 老子 (saggio presumibilmente vissuto tra il VI e il V secolo a.C., identificato in seguito come fondatore del daoismo) simboleggiavano due tendenze distinte ma complementari. Huang Lao si delinea, giustappunto, quale orientamento di pensiero dominante tra la fine dei Zhou e l'avvio della fase imperiale e assume la natura di una visione trasversale che coniugava una concezione giuridico-burocratica fondata sull'utilizzo di misure di giudizio inappellabili (*fa*) di stampo pseudo-legista e un quadro cosmologico d'impronta laoziana che riproduceva sul piano politico-sociale quegli stessi automatismi della legge di natura fondati sulla "non-assertività" (*wu wei* 無為) del *dao* (e, dunque, anche del saggio sovrano), dato che i ruoli dei sudditi e dei funzionari erano fissati, come sapientemente già evidenziato da Han Feizi e Shen Buhai 申不害 (420-337 a.C.), sulla rispondenza indissolubile tra "profili concreti dei compiti da assolvere e titoli identificativi (*xingming* 形名)" degli stessi. L'incipit dell'opera intitolata *Jing fa* 經法 (Riconoscere la canonicità dei modelli prescrittivi) che recita *dao sheng fa* 道生法 "il *dao* genera i modelli prescrittivi", più che identificare la derivazione cosmica della mera "norma giuridica", definisce come ogni riscontro oggettivo discenda dal confronto con la dinamica che muove il principio assoluto, il *dao*, che è responsabile del sostentamento e della morte degli esseri e che determina il modo in cui i fenomeni, a tutti i livelli, trovano compimento.

Vari studiosi, tra cui per primo Peerboom (1993), hanno osservato come il ritrovamento dei testi di Mawangdui abbia riaperto il dibattito sull'opportunità dell'osservazione espressa a suo tempo da Joseph Needham (1956) circa il mancato riscontro, nella tradizione giuridica cinese, di tracce di una legge di natura. Turner (1989, 1992), ancora Peerboom (1993), Cheng Chung-



Due servitori in piedi, dinastia Han, II secolo d.C.,
terracotta ingobbiata, Parigi, Musée Guimet

ying (1983) e Yates (1997) hanno sostanzialmente concluso che, diversamente dalla prospettiva di Han Feizi, il sovrano nei testi di Mawangdui non sta al di sopra della legge, ma, con umiltà e coltivando la “vacuità” (*xu* 虛) interiore, condivide quell’unità d’intenti tra il disegno del *dao* naturale e l’azione di governo, sulla falsariga di quanto il *Lüshi chunqiu* 呂氏春秋 (Annali di Messer Lü), *summa* enciclopedica compilata guarda caso a Qin intorno al 240 a.C. con il patrocinio del Primo Ministro Lü Buwei 呂不韋, aveva già ampiamente elaborato (Cook 2002, Knoblock e Riegel 2000). A ben vedere, tuttavia, la volontà di fornire un fondamento solidamente ancorato alle leggi del cosmo per definire opportunamente le azioni di governo contraddistingueva senza mezzi termini anche la visione di Han Feizi, tant’è che l’omonima opera a lui ascritta contiene quelli che sembrano essere i due più antichi commentari (capp. XX e XXI) al *Laozi Dao-dejing* 老子道德經, la “Bibbia daoista”.

Vale la pena sottolineare un aspetto ulteriore: perché le tombe di Baoshan, Shuihudi, Mawangdui e anche Zhangjiashan 張家山 (ca. 196-189 a.C.) custodivamo testi di natura giuridica? Non è da escludere che i defunti ambissero a portare con sé quelle opere che erano emblemi del rango detenuto in vita, quasi si trattasse di documenti identificativi capaci di assicurare l’esercizio delle proprie funzioni in seno all’apparato “burocratico” dell’aldilà. Volendo però insistere su questa linea speculativa, viene da chiedersi anche per quale motivo i codici penali fossero affiancati da manoscritti apparentemente estranei al contesto legale, come ad esempio opere mantiche, trattati medico-meditativi e testimonianze che registrano pratiche di emeroologia, divinazione, esorcismo... In, più, non va dimenticato che a Shuihudi e Baoshan compaiono testi tecnicamente battezzati “*risbu*” 日書, ovvero almanacchi che fornivano indicazioni precise circa i giorni fausti o infausti per intraprendere ogni sorta di attività. In realtà, abbiamo ottime ragioni

per credere che tali manuali venissero ampiamente consultati anche dai magistrati prima di decretare i termini più indicati per convocare un’udienza o per interrogare un presunto colpevole, senza trascurare la tipologia specifica del capo d’imputazione. Per meglio chiarire il nucleo della questione, è bene ribadire che questi documenti manoscritti evidenziano come perfino i più convinti assertori dell’imprescindibilità di criteri giuridico-penale obiettivi fondassero comunque la propria indagine su basi “correlative”, adottando visioni analogiche e, al contempo, analitiche. Anche la struttura formulata di sentenze, prescrizioni, predizioni e il lessico adottato riflettevano una contiguità tra diversi ambiti procedurali, solo in apparenza inconciliabili: identificazione dell’agente patogeno esterno, esorcismi, divinazione e investigazione penale erano, in realtà, fasi omogenee all’interno di un processo rivolto all’accertamento delle relazioni correlative opportune (Lewis 1999b). Un termine evidenza perfettamente il suddetto fenomeno: *jie* 詰, significa “esorcizzare”, neutralizzare l’attività di uno spirito ricorrendo a pratiche rituali precise e all’uso di formule incantatorie scritte; lo stesso termine, in ambito legale, definisce però l’interrogatorio e la conseguente annotazione delle deposizioni di testimoni e imputati da parte dell’autorità inquirente.

Il primo periodo imperiale

Statuti (*lü* 律) e ordinanze (*ling* 令), promulgati per decreto imperiale, costituivano gli strumenti attraverso cui la società Qin (221-206 a.C.) e Han veniva opportunamente regolamentata, definendo i termini delle misure di deterrenza e di risposta al crimine. Si diffondevano capillarmente a partire dagli uffici provinciali per tutto il territorio, grazie a un efficiente sistema di corrieri postali. Le due categorie normative non si differenziavano, probabilmente, per i rispettivi ambiti di competenze, quanto per



Yan Liben, Ritratto dell'imperatore Guangwu della dinastia Han, dinastia Tang, 600-673 d.C., disegno acquerellato, Boston, Museum of Fine Arts

la loro natura precipua. Con *lii* s'indicavano, più precisamente, comandi inderogabili, cioè misure procedurali la cui violazione dava luogo a punizioni certe. *Ling*, invece, paiono delinearli in quanto dispositivi legali corredati da un rendiconto delle fasi preliminari che avrebbero condotto alla loro stessa promulgazione, secondo il seguente *iter*: un funzionario provinciale avanzava la richiesta all'autorità centrale di procedere secondo una determinata prassi e, nel caso in cui l'assenso fosse stato accordato, un opportuno decreto avrebbe sancito la legittimità della misura da adottare.

Diversamente da quanto avvenne nello stesso periodo a Roma, Atene e Israele - dove la legge era essenzialmente concepita quale riflesso di un ordine culturale-religioso "superiore" - durante la prima fase dell'impero cinese prevale l'idea che statuti e ordinanze fossero, in realtà, criteri funzionali all'amministrazione dello stato e al controllo del popolo che discendevano direttamente dall'esperienza di burocrati e "tecnici" preposti all'uopo. La portata del residuo prescrittivo di ordine morale-sacrale risultava essere, quindi, fortemente ridimensionato rispetto al passato (Loewe 2006).

I legislatori erano via via maggiormente esentati dal rispondere a criteri terzi. Non stupisce come, in quest'ottica, il tema della definizione teorica della "giustizia" risulti essere un dato estraneo al dibattito giuridico cinese dell'epoca, proprio perché si cerca di calibrare un'elaborazione funzionale, nel tempo, a rafforzare l'istituzione imperiale secondo presupposti sempre nuovi, "emergenti" più che aprioristicamente "dati". *Lii* e *ling*, anziché sancire "diritti" (sia del popolo da contrapporre agli abusi dei potenti, ma anche da parte di questi per giustificare, talora, conclamate prevaricazioni) miravano, in verità, a garantire un assetto stabile dell'impianto statale attraverso l'esercizio del controllo del territorio, della popolazione e regolando le misure produttive (agricole, in particolare).

Per concludere, l'indicazione forte che emerge dallo studio comparato tra fonti tramandate a stampa e manoscritti recentemente acquisiti è la seguente: la legislazione imperiale Han si pose in continuità rispetto a quella Qin. Ciò pare confermato anche dall'esame degli statuti e delle ordinanze scritte su oltre 500 listarelle di bambù trovate tra il 1983 e il 1984 nella già menzionata area sepolcrale di Zhangjiashan, nella provincia dello Hubei. Dal riscontro con le fonti archeologiche, la severità delle pene previste dai codici Qin risulta molto meno aspra di quanto avremmo previsto solo fino a pochi anni fa e altrettanto dovremo ammettere della loro funzione di deterrenza. Sebbene la natura più marcatamente sanzionatoria e retributiva di *lii* e *ling* ponesse entrambe le misure in antagonismo rispetto ai *li* "le norme di comportamento rituali", fatto sta che, almeno in parte, fallì l'auspicata cancellazione tanto dei privilegi degli aristocratici fondati sulla sacralità di un elaborato ritualismo che delle soggettive caratterizzazioni etico di cui le leggi restarono intrise. Come già era accaduto a Shang Yang, i legislatori Qin e Han riconobbero che, in realtà, il peso di certe condizioni di favore derivanti, ad esempio, dal rango o dall'aver acquisito prestigio in virtù dei propri meriti sul campo di battaglia non avrebbe comunque consentito un'equità autentica nell'applicazione della legge.

Bibliografia

- Attilio Andreini, "Evoluzione delle teorie individualiste nella Cina classica: l'eredità di Yang Zhu nei testi Huang Lao e nel *Liushi chunqiu*". In Piero Corradini (a cura di), *Conoscenza e interpretazione della civiltà cinese*. Venezia: Cafoscarina, pp. 49-83, 1997
- Attilio Andreini, "Nuove prospettive di studio del pensiero cinese antico alla luce dei codici manoscritti", in *Litterae Caelestes*, I, pp. 131-157, 2005
- Renzo Cavalieri, *La legge e il rito. Lineamen-*

ti di storia del diritto cinese. Milano: FrancoAngeli, 1999

Chung-ying Cheng, "Metaphysics of *tao* and dialectics of *fa*: An evaluation of HTSC in relations to Lao Tzu and Han Fei and an analytical study of interrelationships of *tao*, *fa*, *hsing*, *ming* and *ji*", in *Journal of Chinese Philosophy*, 10, pp. 251-284, 1983

Scott Cook, "The *Lüshi chunqiu* and the Resolution of Philosophical Dissonance", in *Harvard Journal of Asiatic Studies* 62.2, pp. 307-45, 2002

Paul R. Goldin, (a cura di) *Dao Companion to the Philosophy of Han Fei*. Springer: Dordrecht, Heidelberg, New York, London, 2013

Donald Harper, "A Chinese Demonography of the Third Century B.C." in *Harvard Journal of Asiatic Studies*, XLV, pp. 459-498, 1985

Hubei sheng Jingsha tielu kaogudui 湖北省荊沙鐵路考古隊 (1991, a cura di). *Baoshan Chu jian* 包山楚簡. Beijing: Wenwu chubanshe

Anthony F.P. Hulsewé, *Remnants of Ch'in Law: An Annotated Translation of the Ch'in Legal and Administrative Rules of the 3rd century B.C. Discovered in Yün-meng Prefecture, Hu-pei Province, in 1975*. Leiden: E.J. Brill, Sinica Leidensia 17, 1985

Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖南省文物考古研究所 (2007, a cura di). *Liye fajue baogao* 里耶發掘報告. Changsha: Yuelu shushe, 2 voll.

John Knoblock, Jeffrey Riegel, *The Annals of Lü Buwei: A Complete Translation and Study*. Stanford: Stanford University Press, 2000

Mark E. Lewis, *Sanctioned Violence in Early China*. Albany: State University of New York Press, 1990

Mark E. Lewis, "Ritual Origins of the Warring States" in *Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient* 84, pp. 73-98, 1997

Mark E. Lewis, "Warring States Political History" in Michael Loewe ed Edward L. Shaughnessy (a cura di), *The Cambridge History of Ancient China. From the Origins of Civiliza-*

tions to 221 B.C., CUP, Cambridge, 1999a

Mark E. Lewis, *Writing and Authority in Early China*. Albany: State University of New York Press, 1999b

Michael Loewe, *The Government of the Qin and Han Empires: 221 BCE-220 CE*. Indianapolis: Hackett Pub. Co, 2006

Michael Nylan, Michael Loewe (a cura di). *China's Early Empires: A Re-appraisal*. CUP, Cambridge, 2010a

Michael Loewe, "The Operation of the Government" in Michael Nylan e Michael Loewe (a cura di) *China's Early Empires: A Re-Appraisal*, CUP, Cambridge, pp. 308-320, 2010b

Joseph Needham et al. (a cura di). *Science and Civilisation in China*, vol. 2. CUP, Cambridge, 1956

Randall P. Peerboom, *Law and Morality in Ancient China: The Silk Manuscripts of Huang-Lao*. Albany: State University of New York Press, 1993

Yuri Pines, *Envisioning Eternal Empire: Chinese Political Thought of the Warring States Era*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2009
Maurizio Scarpari, "Qin Shi Huang Di e il trionfo della legge", in Roberto Ciarla (a cura di), *L'armata eterna: l'esercito di terracotta del Primo Imperatore cinese*, Vercelli: White Star, pp. 82-93, 2005

Maurizio Scarpari, *Il confucianesimo: I fondamenti e i testi*. Torino: Einaudi, 2010

Maurizio Scarpari, "Verso l'impero: Dagli Stati Combattenti all'unificazione", in Tiziana Lippiello, Maurizio Scarpari (a cura di), *La Cina, vol. 1-2, Dall'età del Bronzo all'Impero Han*, Torino: Einaudi, pp. 135-158, 2013

Shuihudi Qin mu zhujian zhengli xiaozu 睡虎地秦墓竹簡整理小組 (1990, a cura di). *Shuibudi Qin mu zhujian* 睡虎地秦墓竹簡. Beijing: Wenwu chubanshe

Karen Turner, "The Theory of Law in the Ching-fa." in *Early China* N. 14, pp. 55-76, 1989

Karen Turner, "Rule of Law Ideals in Early China?" in *Journal of Chinese Law* Vol. 6. N. 1, pp. 1-44, 1992

Karen Turner, "War, Punishment, and the Law of Nature in Early Chinese Concepts of the State" in *Harvard Journal of Asiatic Studies*, Vol. 53, N.2, pp. 285-324, 1993

Léon Vandermeersch, *La formation du Légisme: Recherche sur la constitution d'une philosophie politique caractéristique de la Chine ancienne*. Paris: Publications de l'Ecole Française d'Extrême-Orient 56, 1965

Leon Vandermeersch, *Wangdao ou la voie royale: Recherches sur l'esprit des institutions de la Chine archaïque*. Paris: Publications de l'Ecole Française d'Extrême Orient, 2 voll., 1977-1980

Crispin Williams, "A Methodological Procedure for the Analysis of the Wenxian Covenant Texts" in *Asiatische Studien*, LIX, n. 1, pp. 61-114, 2005

Crispin Williams, "Ten Thousand Names: Rank and Lineage Affiliation in the Wenxian Covenant Texts". *Asiatische Studien*, LXIII, n. 4, pp. 959-989, 2009

Crispin Williams, "Early References to Collective Punishment in an Excavated Chinese Text: Analysis and Discussion of an Imprecation from the Wenxian Covenants" in *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, LXXIV, n. 3, pp. 437-467, 2011

Robin D.S. Yates, *The Five Lost Classics: Tao, Huang-Lao and Yin-Yang in Han China*. New York: Ballantine, 1997

Robin D.S. Yates, (a cura di). *Birth of an Empire: The State of Qin Revisited*, co-editor with Yuri Pines, Gideon Shelach, and Lothar von Falkenhausen. Berkeley: University of California Press, 2013a

Robin D.S. Yates, "Reflections on the Foundation of the Chinese Empire in the Light of Newly Discovered Legal and Related Manuscripts" in Chen Kwang-tzuu (a cura di), 東亞考古學的再思-張光直先生逝世十週年紀念論文集 [Rethinking East Asian Archaeology-Memorial Essay Collection for the Tenth Anniversary of Kwang-chih Chang's death], Taipei: Academia Sinica, pp. 473-506, 2013b

Zhongguo shehui kexue yuan kaogu yanjiusuo 中國社會科學院考古研究所 (1984-1994, a cura di). *Yin Zhou jinwen jicheng* 殷周金文集成. Beijing: Zhonghua shuju

Zhangjiashan ersiqi hao Han mu zhujian zhengli xiaozu 張家山二四七號漢墓竹簡整理小組 (2001, a cura di). *Zhangjiashan Han mu zhujian (ersiqi hao mu)* 張家山漢墓竹簡(二四七號墓). Beijing: Wenwu chubanshe

Direttore editoriale

Aldo Caterino

Coordinamento editoriale

Alma Formica

Progetto e impaginazione grafica

Adriana Anselmo

©2015 Il Portolano

Editoria & Comunicazione

Salita San Barborino, 7/62 - 16149 GENOVA
tel. +39 010 6451708 - mob. +39 340 7639839
e-mail: ilportolano@vodafone.it

©2015 CENTRO STUDI MARTINO MARTINI

per le relazioni culturali tra Europa e Cina

Via Tommaso Gar, 14 - 38122 TRENTO
tel. +39 0461 881343 - fax +39 0461 881348
e-mail: centro.martini@soc.unitn.it
internet: www.centrostudimartini.it

Finito di stampare nel mese di marzo 2015
per conto de Il Portolano Editoria & Comunicazione
Printed in Italy



€ 20,00